

14 dicembre 2000 Sentenza n. 923/2000 del Tribunale di Terni

14 DICEMBRE 2000

SENTENZA N. 923/2000 TRIBUNALE DI TERNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI

in persona del GIUDICE UNICO dott.ssa Paola Vella
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado già iscritta al n.357/95 R.G.A.C. della ex Pretura Circondariale di Terni, ora iscritta al n. 822 della Sezione Stralcio di questo Tribunale, decisa all'udienza di discussione del 14.12.00 con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, promossa

da

MEDIA NOVA soc. coop. a r.l.

elett.te dom.ta in Terni, v. Galvani 3, presso lo studio dell'avv. Mauro Cingolani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per procura speciale in calce al ricorso introduttivo

OPPONENTE

contro

Ufficio del GARANTE per la RADIODIFFUSIONE e l'EDITORIA, in persona del Garante pt. dom.to in Perugia, v. degli Uffici 14, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, che lo rappresenta e difende per legge

OPPOSTO

OGG.: opposizione ad ordinanza - ingiunzione ex L.689/81.

CONCLUSIONI OPPONENTE: "Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti annullare e comunque dichiarare priva di ogni effetto giuridico l'ordinanza ingiunzione del 16.2.95 notificata il 21.2.95 oggetto della presente impugnativa. Con vittoria di spese e onorari. In subordine, nella assoluta denegata ipotesi di rigetto della domanda principale voglia ai sensi dell'art.3, co. 3 n. 6) della L. 249/97 ridurre la sanzione irrogata ad un decimo."

CONCLUSIONI OPPOSTO: " Si chiede che l'opposizione venga rigettata con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23.3.95, la società Media Nova soc. coop. a r1, quale titolare

dell'e mittente televisiva locale denominati "Tele Galileo", proponeva opposizione

co., L. cit..

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta è meritevole di accoglimento sotto il profilo della dedotta violazione degli artt.14, 16 e 18 della legge n.689/81.

Invero, se è innegabile che l'Autorità emanante ha puntualmente seguito la procedura descritta nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 della L. 223/90, è parimenti evidente la sua mancata osservanza della specifica disposizione di cui al 4° comma dello stesso articolo, a norma della quale "per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1" tra le quali, appunto, l'articolo 8 in contestazione- "si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II della legge, 24 novembre 1981 n.689", tra le quali figurano, appunto, anche le disposizioni sopra indicate, le quali, a salvaguardia del principio del contraddittorio che va sempre garantito anche in sede amministrativa (come il Legislatore ha voluto ribadire nella riforma attuata con la legge n. 241/90), consentono all'interessato di vedersi contestare l'infrazione onde poter inoltrare le proprie memorie difensive ed eventualmente avvalersi della possibilità del pagamento della sanzione comminata in misura ridotta.

Né può assumersi che la contestazione degli addebiti prescritta dal comma 1 del menzionato art. 31, con contestuale assegnazione del termine per le giustificazioni (nel caso di specie ritualmente eseguite), possa ritenersi assorbente dell'analogo passaggio procedimentale previsto nella L. 689/81, rendendolo superfluo, ai fini dell'irrogazione della sanzione o4

alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 legge 223/90" ed al contrario affermando che "1a violazione dell'art. 8 comma sesto della legge n. 223/90 disciplinante il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, non costituisce, nella previsione dei primi due commi dell'art. 31 della legge citata, un illecito amministrativo, ma tale essa diviene ai sensi del terzo comma dell'art. 31 cit. in caso di persistenza della condotta vietata (trasmissione di messaggi pubblicitari oltre i limiti temporali consentiti) previa contestazione degli addebiti da parte del Garante delle Radiodiffusioni. Per il disposto del successivo quarto comma dell'art. 31 cit. per le conseguenti sanzioni amministrative si applicano le norme contenute nel capo 1 sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689, e quindi anche l'art. 14 il quale prevede la contestazione immediata o comunque nel termine di 90 o 360 giorni al trasgressore. Nè la contestazione di cui al primo comma dell'art. 31 cit. della legge n. 223/90 può surrogare quella disciplinata dall'art. 14 della legge 689/81 perchè esse attengono a fatti diversi ancorchè tra loro "ex -lege" collegati. Restano assorbite le ulteriori contestazioni sollevate dal ricorrente.

Sussistono giusti motivi in considerazione del solo recente consolidarsi nei vari settori della giustizia (ordinaria ed amministrativa), del condiviso orientamento giurisprudenziale favorevole alla tesi in diritto dell'opponente, per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

In accoglimento dell'opposizione proposta dalla società Media Nova soc. coop. a r.l. con ricorso depositato il 23.3.95 annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria in data 16.2.95 (notificata il 21.2.95).

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Terni. 14.12.2000